



DETERMINAZIONE N. **36** DEL 18 FEB 2022

OGGETTO: DIPENDENTE DOTT. DOMENICO MARIA BAVARO. CONCESSIONE PERIODO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI PER IL PERIODO DAL 28 FEBBRAIO 2022 AL 28 AGOSTO 2022.

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE GESTIONE FINANZIARIA PROVVEDITORATO E PERSONALE**

- Con i poteri conferiti dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni contenente *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- Vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni, relativa al *"Riordinamento delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura"*;
- Visto il Decreto Legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 di *"Riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura"*;
- Visto il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 recante la *"Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"*;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Vista la Deliberazione n. 43 del 14.04.2015 con la quale la Giunta camerale ha adottato la nuova struttura organizzativa dell'Ente camerale, confermata con Deliberazione di Giunta n. 84 del 25.07.2019;
- Vista la Deliberazione n. 46 del 04.06.2020 con la quale la Giunta camerale ha conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale dell'area organizzativa *"Settore Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale"*;
- Visto l'art. 39 comma 1 del CCNL 21.05.2018 Comparto *"Funzioni Locali"* ai sensi del quale *"al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia"*



formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio";

- Vista la lettera pervenuta in data 10 febbraio 2022 (acquisita agli atti con protocollo n. 9773 di pari data), con la quale il dipendente dott. Domenico Maria Bavaro - in servizio con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con inquadramento in categoria C posizione di sviluppo economico C5, in servizio presso il Settore Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale, Ufficio Contabilità - ha chiesto la concessione di un periodo di aspettativa non retribuita per motivi personali ai sensi dell'art. 39 C.C.N.L. Comparto "Funzioni Locali" del 21.05.2018, dal 28 febbraio 2022 al 28 agosto 2022 per un totale di n. 6 (sei) mesi;
- Tenuto conto che il dipendente istante non ha usufruito di alcun periodo di aspettativa non retribuita, nell'ultimo triennio e che con l'odierna richiesta, non risulta pertanto superato il limite fissato dal citato art. 39 comma 1 del C.C.N.L. Comparto "Funzioni Locali" del 21 maggio 2018 che prevede una durata massima complessiva di sospensione del rapporto di lavoro di dodici mesi in un triennio;
- Considerato che secondo l'orientamento applicativo ARAN RAL 556 l'eventuale malattia insorta durante il periodo di aspettativa non retribuita per motivi personali non interrompe l'aspettativa medesima (anche se dovesse dar luogo a ricovero ospedaliero) in quanto tale evenienza non è prevista dal C.C.N.L.;
- Constatato, inoltre, che ai sensi dell'articolo 42 comma 2 del C.C.N.L. Comparto "Funzioni Locali" del 21.05.2018, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, questa Amministrazione può invitare il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni e che per la stessa motivazione e negli stessi termini il dipendente è tenuto comunque a riprendere servizio di propria iniziativa;
- Considerato altresì che durante il periodo di aspettativa trova applicazione la vigente normativa in materia di incompatibilità, divieto di cumulo di impieghi e incarichi di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001;
- Tenuto conto che durante il periodo di aspettativa non spetta alcuna retribuzione e che il periodo di sospensione del rapporto di lavoro non è computato ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, interrompe l'anzianità di



servizio e non è utile ai fini della maturazione dei giorni di congedo ordinario, della progressione economica e della tredicesima mensilità;

- Preso atto che il Dirigente del Settore "*Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale*" cui il dipendente è attualmente assegnato – svolta la verifica in ordine alla ricaduta sulla efficienza ed efficacia dell'attività del Settore stesso nel caso di concessione della sospensione *de qua* – risulta favorevole all'accoglimento della richiesta del dipendente di usufruire del periodo di aspettativa per il periodo dal 28 febbraio 2022 al 28 agosto 2022, per un totale di n. 6 mesi;
- Visto il parere favorevole del dott. Nicola La Fronza, Capo dell'Ufficio Trattamento Giuridico del Personale e responsabile del procedimento;
- Visto il parere favorevole in ordine alla legittimità dell'istruttoria della dott.ssa Lucia Pepe, titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Gestione delle Risorse Umane;

DETERMINA

per le motivazioni di cui al preambolo del presente provvedimento, che qui devono intendersi riportate e confermate:

- di accogliere l'istanza del dipendente dott. Domenico Maria Bavaro - acquisita agli atti con protocollo n. 9773 del 10 febbraio 2022 - per la concessione di un periodo di aspettativa senza assegni per motivi personali dal 28 febbraio 2022 al 28 agosto 2022 per un totale di n. 6 (sei) mesi;
- di collocare, pertanto, il sunnominato dott. Domenico Maria Bavaro in aspettativa non retribuita per la durata di 6 (sei) mesi e precisamente dal dal 28 febbraio 2022 al 28 agosto 2022;
- di dare atto, ai sensi dell'art. 39 del C.C.N.L. del Comparto "*Funzioni Locali*" del 21.05.2018, che l'aspettativa concessa per motivi personali (o di famiglia) è senza retribuzione e che il periodo di sospensione del rapporto di lavoro non è computato ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, che interrompe l'anzianità di servizio e non è utile ai fini della maturazione dei giorni di congedo ordinario, della progressione economica e della tredicesima mensilità;
- di notificare copia del presente provvedimento al Servizio Gestione delle Risorse Umane per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE
MICHELE LAGIOIA